




# Importazione diretta dell'automobile

Comperare una nuova auto oppure un'auto usata all'estero può essere un buon affare. Questa pubblicazione vi informa sulla procedura d'importazione delle vetture dall'UE e dagli USA.



<b>Importazione diretta</b>	
Definizione	2
Facilità dal 1995	2
Prezzi all'estero	2
Equipaggiamento diverso	2
Acquisto in Svizzera	2
Garanzia: auto acquistata all'estero	2
<b>Dogana e tariffe</b>	
Documenti importanti	3
Imposte doganali	3
Avanzare nei giorni lavorativi	3
Ufficio doganale interno	3
Rientro dal soggiorno all'estero	3
Disposizioni	3
Informazioni ulteriori	3
<b>Tecnica</b>	
Manutenzione antinquinamento	4
Rilevamenti complementari in Svizzera	4
Tasse sul CO <sub>2</sub>	4
Motociclette	4
Pneumatici secondo 92/93/CE	4
Attestato ibridi ai sensi dell'OPBT	4
Prova di sicurezza con crash test	5
<b>Procedura</b>	
Caratteristiche del certificato UE	5
Omologazione nazionale senza valore	5
Modalità di pagamento	5
Rimborso IVA	5
Trasferimento	5
Permuta	5
Permuta con certificato tipo X	5
Occasione con certificato UE	6
Occasione dall'01.01.1997	6
Immatricolazione	6
Informazioni ulteriori	6
Domande o dubbi	6
Piaceri/dispiaceri dell'importazione diretta	6
<b>Importazione diretta dall'UE</b>	
Vecchi valori limite	7
Disposizioni sui gas di scarico a partire dall'01.01.2001	7
Perché non tutti i modelli?	7
Dove trovare il certificato UE?	7
Da stabilire nel contratto	7
Certificato di conformità UE	7
Consigli del TCS	7
<b>Importazione diretta dagli USA</b>	
Indicazioni tecnici	8
Gas di scarico: determinante l'annata	8
Vignetta del gas di scarico	8
Gas di scarico: altre annate	8
Disposizioni sulle emissioni sonore	8
Gas di scarico: Euro 5	8
Consigli del TCS	9



## Importazione diretta

### Definizione

La grande maggioranza degli automobilisti svizzeri acquista un'automobile nuova che è commercializzata in Svizzera dall'intermediario dell'importatore ufficiale. L'automobilista sceglie un determinato modello presso il concessionario di automobili. L'officina acquista il modello desiderato dall'importatore come rappresentante del costruttore dell'auto per un determinato paese. Le auto, come altri prodotti, possono essere acquistate direttamente all'estero. Ciò vale soprattutto per l'importazione da un paese UE all'altro. A seconda del cambio o della categoria di prezzo quest'alternativa può essere interessante anche per macchine provenienti dagli Stati Uniti o dal Canada. Le importazioni dirette devono rispettare le leggi e le situazioni vigenti sia in Svizzera che nel paese d'acquisto.

### Facilità dal 1995

Nell'ottobre 1995, i requisiti tecnici per i veicoli stradali in Svizzera sono state ampiamente allineati a quelli vigenti nell'Unione europea (UE). Di conseguenza, anche l'importazione diretta di un'auto per uso proprio è diventata più facile.

Bisogna tenere conto dei punti seguenti:

- L'auto acquistata in Europa è dotata di un certificato di conformità EU o l'auto acquistata negli USA è dotata di una vignetta EPA relativa ai gas di scarico (è necessaria la misurazione delle emissioni sonore).
- Il veicolo deve essere munito di una vignetta nel vano motore indicante le «VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION» -> controllare i dati con quelli dell'ufficio di circolazione cantonale.
- Gli pneumatici devono essere contrassegnati con le sigle E3 o E4 (per gli USA).
- Il tachimetro deve riportare la scala in chilometri e non solamente in miglia.
- Verificare se la radio oppure i sistemi di navigazione sono programmabili per l'Europa.

In mancanza di certificazioni occorre inviare i dati tecnici del veicolo all'importatore svizzero ([www.auto-schweiz.ch](http://www.auto-schweiz.ch)).

ch) informandosi su un eventuale controllo di componenti e il costo relativo. Attenzione: le auto non immatricolate precedentemente all'estero non possono essere messe in circolazione in Svizzera se non adempiono le disposizioni sui gas di scarico Euro 5 (risp. Euro 6 dal 2016). Dal 1° luglio 2012 per tutte le vetture con emissioni di CO<sub>2</sub> superiori a 130g/km sarà applicata una sanzione elevata.

### Prezzi all'estero

Per farsi un'idea sui prezzi delle auto nei paesi confinanti basta consultare le riviste estere o visitare Internet ([www.adac.de/euautopreise/](http://www.adac.de/euautopreise/) oppure svolgere una ricerca su [www.google.ch](http://www.google.ch) => car prices eu - europa). Spesso si possono scaricare i listini direttamente dal sito della relativa casa automobilistica ([www.volvo.de](http://www.volvo.de)) con il vantaggio di trovarvi le offerte speciali e i prezzi di vendita attuali.

### Equipaggiamento diverso

All'estero le auto presentano spesso allestimenti diversi rispetto alle vetture commercializzate in Svizzera con lo stesso marchio. Occorre quindi verificare attentamente com'è equipaggiata l'auto offerta all'estero, evitando di acquistare un modello sì più economico, ma solo perché ha una dotazione inferiore.

### Acquisto in Svizzera di auto importate direttamente

Non volendo acquistare presso un concessionario ufficiale ([www.auto-schweiz.ch](http://www.auto-schweiz.ch)), ci si può rivolgere a rivenditori specializzati che si incaricano dell'importazione diretta di auto in Svizzera. Ne troverete l'elenco su Internet (p.es. [www.vfas.ch](http://www.vfas.ch)). Ciò offre dei vantaggi quali la vicinanza fisica dell'intermediario e l'applicabilità della legislazione svizzera.

Per contro, la garanzia obbligatoria del venditore sui difetti tecnici delle auto sia nuove che usate è più estesa nell'UE rispetto alla Svizzera. Per le auto d'occasione, nell'UE la copertura può essere ridotta da 24 a max. 12 mesi. Questa «garanzia» deve però essere eseguita in loco, ossia all'estero. In Svizzera, gli importatori diretti risultano svantaggiati e in diretta concorrenza con le officine che, con la loro

ampia infrastruttura di vendita, conoscono e rappresentano il marchio ufficiale.

I membri del TCS ci riferiscono che, per sfruttare di margini superiori, i rivenditori per l'importazione diretta preferiscono vendere «auto nuove» di pochi mesi (praticamente delle occasioni) e con pochi chilometri piuttosto che auto nuove vere e proprie, mai messe in circolazione. Anche all'estero le concessionarie ufficiali preferiscono vendere ai cittadini svizzeri delle vetture usate invece che nuove.

### Garanzia: veicolo acquistato all'estero

Secondo la Comco (Commissione della concorrenza), in caso di necessità i concessionari ufficiali di automobili in Svizzera sono obbligati a eseguire tutte le prestazioni in garanzia valide, in conformità alle indicazioni del costruttore sulle auto di importazione diretta del marchio rappresentato. Troverete più informazioni sul sito [www.comco.ch](http://www.comco.ch). Per esempio la Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali nel settore del commercio di veicoli del 21.10.2002 o la Legge federale sui cartelli e altre restrizioni alla concorrenza del 15.10.2002. Tutto considerato, per il rivenditore può essere pagante affrontare le lungaggini burocratiche già a partire da differenze di prezzo di 3000 franchi.



## Dogana e tariffe

La direzione generale delle dogane pubblica su Internet [www.zoll.admin.ch](http://www.zoll.admin.ch) le tariffe aggiornate. Le tariffe doganali indicate di seguito si riferiscono alla pubblicazione 18.56 «Importazione di autoveicoli da parte di privati» del 30.12.2010 dell'Amministrazione federale delle dogane AFD, e sono soggette a piccole modifiche.

### Documenti importanti

Prima di recarvi al confine con la vostra nuova auto dovete accertarvi di avere tutti i documenti necessari (certificato di origine EUR. 1, licenza di circolazione, fattura con/senza IVA). Per lo sdoganamento dalla UE è necessaria una dichiarazione di esportazione. Il venditore si occupa di fare eseguire la bollatura presso l'ufficio doganale competente (nella località ove ha sede la propria ditta). Per lo sdoganamento in Svizzera è inoltre necessaria una dichiarazione d'importazione (da richiedere presso la dogana svizzera).

Per l'importazione, l'auto deve essere immediatamente dichiarata alla dogana svizzera. Innanzi tutto viene apposto il timbro «esportazione definitiva» sul retro della dichiarazione di esportazione rilasciata dalla dogana UE. Alla dogana svizzera viene consegnata la dichiarazione d'importazione, il documento EUR. 1, se disponibile, la fattura e la licenza di circolazione. La dogana svizzera emette un rapporto di perizia (formulario 13.20 A; CHF 15.–) timbrato sul fronte. Questo è necessario per il collaudo dell'auto presso l'Ufficio della circolazione stradale competente e per immatricolarla con il relativo certificato di assicurazione.

### Casi particolari

Le direzioni doganali forniscono informazioni relative ai veicoli di:

- lavoratori e studenti stranieri
- immigranti
- persone che espatriano.

### Imposte doganali

Dal gennaio 1997 deve essere versata un'imposta sugli autoveicoli pari al 4 % del valore dell'auto per i veicoli dotati di certificato di circolazione delle merci EUR. 1 (certificato d'origine). Il documento EUR. 1 viene consegnato dal venditore. Tale

certificazione è ottenibile presso l'ufficio doganale per automobili provenienti dall'UE (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Spagna ecc.), dai paesi dell'EFTA (Islanda, Norvegia) e da diversi nuovi paesi dell'UE (per esempio Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca) e altri paesi dell'Europa dell'Est. Questa certificazione consente l'importazione dell'auto esente da imposte. Anch'essa deve essere bollata dall'ufficio doganale in cui viene timbrata la dichiarazione d'esportazione. Per esempio, per un'auto acquistata in Germania, deve essere aperta dalla dogana tedesca, più precisamente dall'ufficio competente ove ha sede il venditore (esempio: il venditore a Stoccarda deve recarsi presso l'ufficio di Stoccarda). Se non può essere fornita la certificazione EUR. 1, alla dogana d'importazione dovrà essere corrisposta un'imposta sugli autoveicoli da CHF 12.– a 15.– per ogni 100 kg di peso a vuoto.

Tale «imposta sul peso» va applicata pure alle auto provenienti dagli USA, dal Giappone e dalla Corea. In ogni caso deve essere corrisposta anche l'IVA svizzera dell'8 %. Questa è calcolata sul totale del valore dell'auto, compresa l'imposta sugli autoveicoli e i dazi all'importazione.

### Esempio, auto dalla Germania:

Valore dell'auto	CHF	40'000.–
Imposta sugli autoveicoli (4 %)	CHF	1'600.–
Subtotale	CHF	41'600.–
IVA (dal 2011, 8 %)	CHF	3'328.–
<b>Imposte totali</b>	<b>CHF</b>	<b>4'928.–</b>

### Avanzare nei giorni lavorativi

Non appena si raggiunge il confine, il veicolo deve essere presentato alla dogana per il disbrigo delle pratiche doganali. Consigliamo di mettersi prima in contatto con la dogana per sapere in quale giorno o a quale ora lo sdoganamento può essere effettuato nel modo più agevole possibile (cfr. «Informazioni ulteriori» su questa pagina).

### Ufficio doganale interno

Se si desidera far eseguire lo sdoganamento presso un punto franco doganale o un ispettorato doganale (ufficio doganale interno), l'ufficio doganale di confine rila-

scia un certificato d'annotazione, valido per due giorni (formulario 15.25).

### Rientro dal soggiorno all'estero

Chi acquista un'auto o una moto durante un soggiorno all'estero prolungato (almeno un anno, per esempio per formazione o ferie) e desidera importarla e sdoganarla in Svizzera come masserizia di trasloco, deve provare di averla guidata all'estero per almeno sei mesi.

La messa in circolazione di veicoli sdoganati esenti da imposte come proprietà di trasloco avviene senza problemi. Non sono necessarie le dispendiose misurazioni dei gas di scarico e delle emissioni sonore. Gli adattamenti tecnici si limitano ai dettagli semplici come il disco del tachimetro, gli pneumatici, i fari ecc. Il veicolo può essere registrato direttamente presso l'ufficio cantonale della circolazione stradale.

### Disposizioni

Le principali disposizioni doganali sono riassunte in diversi fogli d'istruzioni (disponibili presso le direzioni doganali di circondario). Essi sono:

- Importazione di veicoli da motore stradali da parte di privati
- Immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e rimorchi privati

Per raggugli ci si potrà altresì rivolgere al numero verde +41 800 222 040.

### Informazioni ulteriori

Le direzioni doganali seguenti vi forniscono maggiori informazioni sullo sdoganamento:

[www.google.ch](http://www.google.ch) => [ezv.admin.ch/services/](http://ezv.admin.ch/services/)

- Basilea  
Tel.: 061 / 287 11 11  
[kdbs.zentrale@ezv.admin.ch](mailto:kdbs.zentrale@ezv.admin.ch)
- Sciaffusa  
Tel.: 052 / 633 11 11  
[kdsh.zentrale@ezv.admin.ch](mailto:kdsh.zentrale@ezv.admin.ch)
- Ginevra  
Tel.: 022 / 747 72 72  
[kdge.zentrale@ezv.admin.ch](mailto:kdge.zentrale@ezv.admin.ch)
- Lugano  
Tel.: 091 / 910 48 11  
[kdti.zentrale@ezv.admin.ch](mailto:kdti.zentrale@ezv.admin.ch)



## Tecnica

### Manutenzione del sistema antinquinamento

La manutenzione dei gas di scarico mediante misurazione deve essere eseguita a parte. Per il collaudo dell'auto presso l'ufficio della circolazione stradale è necessario presentare anche il documento di manutenzione del sistema antinquinamento debitamente compilato. La manutenzione dei gas di scarico deve essere eseguita da un'officina svizzera. L'officina conferma legalmente l'avvenuto servizio antinquinamento apponendo timbro e firma. Per motivi giuridici le manutenzioni dei gas svolte all'estero, come ad esempio il test speciale dei gas di scarico AU (Abgasuntersuchung – controllo dei gas di scarico), non sono riconosciute in Svizzera (extraterritorialità).

Il documento di manutenzione del sistema antinquinamento necessario per il controllo può essere richiesto presso auto-svizzera al prezzo di 38 franchi tramite pagamento anticipato via Internet [www.auto-svizzera.ch](http://www.auto-svizzera.ch). Dopodiché qualsiasi officina sarà abilitata ad effettuare il servizio antinquinamento. Il documento può essere acquistato anche presso le concessionarie di automobili.

### Rilevamenti complementari in Svizzera

Se non siete in possesso della documentazione richiesta, la certificazione di conformità alle disposizioni in materia di gas di scarico e di emissioni sonore, può essere presentata all'ente soltanto con la conferma dell'importatore ufficiale oppure di un organo di controllo svizzero. Il rilevamento delle emissioni sonore per l'automobile ([www.google.ch=>dtc-ag.ch](http://www.google.ch=>dtc-ag.ch)) costa sui 500 franchi. Tale misurazione deve essere fatta prima. Essa è valida per tutti i veicoli che non dispongono di un certificato di conformità UE (COC Certificate of conformity).

Un rilevamento (Scuola d'ingegneria di Bienna, laboratorio di controllo dei gas di scarico a Nidau; <http://labs.ti.bhf.ch>) costa da 1900 (motori a benzina) a 2600 franchi (motori diesel), un'eventuale misurazione successiva altri 1300 – 1900 franchi. La misurazione dei gas di scarico è necessaria per tutti i veicoli privi del certificato di conformità UE o di vignetta EPA (veicoli dagli Stati Uniti).

### Tasse sul CO<sub>2</sub>

Analogamente all'UE la Svizzera ha inasprito le norme in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> per automobili nuove con effetto da luglio 2012. Le nuove disposizioni impongono agli importatori svizzeri di ridurre, entro il 2015, le emissioni di CO<sub>2</sub> delle vetture per la prima volta immatricolate in Svizzera a 130 grammi per chilometro. Superando il valore limite, dal 1° luglio 2012, essi incorrono in una sanzione. Le disposizioni sul CO<sub>2</sub> valgono per tutti gli importatori di automobili nuove, distinguendo fra grandi importatori (che immatricolano 50 o più automobili all'anno) e piccoli importatori (meno di 50 macchine immatricolate all'anno). I privati che importano personalmente una nuova automobile in Svizzera rientrano in quest'ultima categoria.

Fanno eccezione i veicoli commerciali, i caravan e le macchine d'occasione. Sono considerate d'occasione le automobili immatricolate all'estero sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. Comprando una vettura presso il rivenditore di un grande o piccolo importatore è opportuno verificare se un'eventuale sanzione è contenuta nel prezzo d'acquisto o se è già stata pagata al momento della fornitura. Fa stato la data di immatricolazione presso l'ufficio della circolazione del rispettivo cantone (e non la data d'importazione o d'acquisto). Per le importazioni di automobili dall'estero da parte di privati, è consigliabile richiedere un certificato di conformità presso l'Ufficio federale delle strade USTRA.

### Per ulteriori informazioni:

- Doctech 5065 «Sanzioni CO<sub>2</sub> nell'importazione diretta»
- Doctech 5122 «Prescrizioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> dal 1° luglio 2012»
- <http://www.tcs.ch/de/auto-mobilitaet/>
- <http://www.bfe.admin.ch/themen>

### Motociclette

Per le moto immatricolate in Europa dall'01.10.1998 in poi esiste una certificazione di conformità UE (dettagli al sito: [www.stva.zh.ch](http://www.stva.zh.ch)). Dall'01.01.2007 sono in vigore delle disposizioni in materia di gas di scarico più severe (Euro 3). Per i ciclomotori non esistono ancora certificati UE.

### Pneumatici secondo 92/23/CE

Le vetture nuove e quelle importate, la cui prima messa in circolazione è avvenuta dopo il 1° ottobre 2007, devono essere equipaggiate di pneumatici che corrispondono alla direttiva europea 92/23/CEE. Queste hanno sul fianco la sigla d'immatricolazione ECE. «e2» significa che lo pneumatico è stato omologato in Francia (2 = Francia).



«s» = sound; marcato sul fianco di ogni pneumatico.

Acquistare solo dei pneumatici che recano la sigla «s» e il numero di approvazione seguito dalla «e». I veicoli immatricolati tra l'01.10.1980 e l'01.10.2007 che devono essere equipaggiati di pneumatici nuovi dopo l'01.10.2010, devono essere imperativamente dotati di pneumatici «sonori».

### Attestato ibridi ai sensi dell'OPBT

L'attestato ai sensi dell'OPBT (Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione) disciplina la messa in circolazione di prodotti elettrici a bassa tensione e i loro controlli successivi. Esso è armonizzato con la legislazione comunitaria.

Le autovetture ibride importate direttamente dalla UE, dal 29.07.2008 non necessitano più dell'attestato separato ai sensi dell'OPBT. Devono essere rispettate le direttive usuali (per es. certificato COC).

Le auto ibride importate direttamente dagli USA, con costo superiore a CHF 30'000.–, non necessitano più dei controlli ai sensi dell'OPBT. Le «ibride» importate direttamente dagli USA devono restare in possesso dell'acquirente. L'adempimento ai sensi dell'OPBT decade se l'auto ibrida viene ceduta per denaro o gratuitamente.

Per maggiori informazioni vedere le istruzioni dell'Ufficio federale delle strade del 29.07.2008 relative all'applicazione dell'OPBT per le vetture. Cercare con [www.google.ch](http://www.google.ch) in internet => ASTRA Merkblatt NEV.



## Procedura

### Prova di sicurezza con crash test

In Svizzera, le automobili immatricolate di 3.5 t al massimo devono, secondo la modificazione dell'OETV del 28 marzo 2007, corrispondere alla direttiva europea 96/79CEE relativa alla protezione passeggeri o al regolamento ECE n° 94 concernente la collisione frontale. La modificazione dell'OETV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali) dell'articolo 104a relativo alla protezione della parte frontale è entrata in vigore l'01.07.2007.

Le norme europee dei crashtest autorizzate dall'UE, concernenti la protezione delle parti laterali, sono entrate in vigore l'01.10.2007. Per quanto concerne la protezione dei passeggeri, in caso di una collisione laterale, i veicoli devono corrispondere alla direttiva 96/27CEE o al regolamento ECE n° 95, in conformità all'OETV, articolo 104b.

Per tutte le vetture che circolano al di fuori del territorio dell'Unione Europea, e delle quali si desidera fare l'importazione diretta in Svizzera, bisogna farsi rilasciare un'attestazione da uno dei centri di controllo riconosciuti dall'USTRA (p.es. [www.dtc-ag.ch](http://www.dtc-ag.ch)), a conferma che il veicolo corrisponda alla tecnologia attuale per quanto riguarda la protezione delle parti frontali e laterali.

Possono essere immatricolate in Svizzera tutte le vetture valutate con 4 e 5 stelle nei crash test. Le troverete elencate sul sito Internet [www.safercar.gov](http://www.safercar.gov). Per tutte le altre vetture che hanno solo 3 stelle o che non sono elencate occorre rivolgersi preventivamente all'VFAS ([www.vfas.ch](http://www.vfas.ch)).

VFAS può effettuare una valutazione di conformità per ogni vettura valutata con 4 o 5 stelle. Questi documenti sono richiesti dall'ufficio di motorizzazione per l'esame ufficiale e una valutazione, da richiedere presso l'VFAS, costa 500 franchi per veicolo.

### Caratteristiche del certificato UE

Due caratteristiche distinguono il certificato di conformità COC. dagli altri documenti per l'ammissione alla circolazione nazionale all'estero.

- Il numero d'approvazione per il veicolo (cifra 0.6 del certificato) è composto da 4 o 5 parti, divise da un asterisco (\*). Il numero comincia con una «e» minuscola. Esempio: e1\*93/1\*0007\*02.
- Informazioni sulla classe fiscale del veicolo negli stati UE (al punto 37 del certificato). Il certificato UE riporta i dati dei diversi paesi, non presenti invece su un documento valido per un unico paese.

### Omologazione nazionale senza valore

I documenti nazionali per l'ammissione alla circolazione rilasciati dagli stati europei non sono validi in Svizzera. Il garage o il venditore estero deve procurarsi il certificato UE dal costruttore/importatore. Purtroppo, risulta difficile farsi consegnare tale documento da molti costruttori e importatori. Per questo è assolutamente necessario stabilire nel contratto di compravendita che il veicolo deve essere fornito con il certificato UE, oppure è bene non pagare finché non si ottiene il certificato. Inoltre deve essere fissato che il veicolo adempie le disposizioni in materia di gas di scarico Euro 5 per veicoli con 1a immatricolazione dall'01.01.2010. Per i veicoli con 1a immatricolazione dall'01.10.2015 è necessario l'Euro 6.

### Modalità di pagamento

Pagando in contanti e con una certa abilità per le trattazioni, anche all'estero è possibile ottenere degli sconti. Ma anche qua è bene stare attenti ai rivenditori poco seri. Il TCS consiglia di non effettuare nessun pagamento anticipato o acconto. La cosa più sicura è il pagamento in contanti alla consegna.

### Rimborso IVA

L'IVA nell'UE va dal 15 al 25% ([www.google.ch](http://www.google.ch)=>confronto IVA). La fattura deve essere timbrata dalla dogana straniera. Successivamente, il venditore potrà rimborsare l'IVA, ma è comunque sempre

meglio accertarsi che il rivenditore paghi veramente la somma dovuta. Dalla fattura deve in ogni caso risultare chiaramente se l'importo indicato contiene l'IVA.

### Trasferimento

La soluzione più conveniente è quella di guidare personalmente la vettura fino al proprio domicilio. È possibile anche la spedizione con camion. Se il destinatario in Svizzera è un privato, allora dovrà essere presente personalmente alla dogana per lo sdoganamento e il pagamento della fattura. Se l'acquirente in Svizzera è una ditta, i costi di sdoganamento possono essere fatturati dallo spedizioniere. Per le targhe esistono le seguenti possibilità:

- «Importazione»: il trasferimento con le targhe svizzere, valide da tre a quattro giorni, è possibile se i paesi di transito sono d'accordo (polizia, dogana). In caso di dubbio, è possibile rivolgersi all'ambasciata competente. Le targhe sono disponibili presso gli uffici cantonali della circolazione al costo di circa 150 franchi. I singoli uffici possono decidere autonomamente la validità e il prezzo delle targhe rilasciate. Per il trasferimento dall'estero in Svizzera conviene ordinare le targhe con l'assicurazione r.c.presso il venditore estero del veicolo. In Olanda, per il trasferimento è necessario procurarsi da soli un'assicurazione: [www.rialto.nl](http://www.rialto.nl).

### Permuta

La permuta di auto d'occasione, cosa ormai comune in Svizzera, è invece difficile con l'acquisto all'estero. L'auto usata deve essere venduta privatamente.

### Permuta con certificato tipo X

Alla permuta di veicoli con certificato tipo X o dotati di numero comprendente una X (1S712X/1XB359) occorre verificare la dotazione, che non sempre è conforme agli standard svizzeri, come pure le prestazioni di garanzia e di servizio. Con riserva del collaudo individuale del veicolo, dell'assistenza ed equipaggiamento, Eurotax raccomanda una rettifica del valore di fino a - 15%.



### **Occasione con certificato UE**

Le auto d'occasione possono essere importate dall'UE purché il veicolo sia stato immatricolato all'estero per la prima volta dopo l'01.10.1995 con un certificato UE e tale certificato possa essere fornito dall'officina, dall'importatore o dal costruttore. Si consiglia di stabilire nel contratto di compravendita che il certificato UE venga consegnato insieme al veicolo. A tale scopo è necessaria una copia del libretto di circolazione o per lo meno il numero di telaio del veicolo.

La ditta Automobiles Peugeot, in 75016 a Parigi, rilascia il certificato UE gratuitamente. Altri costruttori (p.es. Mercedes) richiedono 50 franchi.

### **Occasione dall'01.01.1997**

Attenzione: i veicoli d'occasione immatricolati per la prima volta all'estero fra l'01.01.1997 e il 31.12.2000 possono essere ammessi in Svizzera soltanto se conformi alla disposizione in materia di gas di scarico «EURO2». Di conseguenza, «Euro3» è necessario per autovetture con una immatricolazione dall'01.01.2001 al 31.12.2005, «Euro4» per autovetture con immatricolazione dall'01.01.2006 al 30.09.2010 e «Euro5» per autovetture con immatricolazione dall'01.10.2010. Se nel contratto d'acquisto è indicata la rispettiva norma sui gas di scarico, questo semplifica l'acquisto di vetture usate.

### **Immatricolazione**

Se è disponibile la certificazione di conformità UE per i veicoli europei oppure se nel vano motore delle auto americane (per le annate dal 1996) si trova una vignetta per i gas di scarico; se è stata superata la misurazione dell'emissione sonora ed il veicolo è stato sdoganato (rapporto di perizia, formulario 13.20 A rilasciato dalla dogana); se è disponibile il documento sulla manutenzione del sistema antinquinamento, allora ci si potrà recare direttamente all'ufficio cantonale della circolazione per richiedere l'immatricola-

zione. Presentando a tale ufficio il veicolo importato direttamente per l'esame ufficiale, in alcuni cantoni può essere richiesta una «Autorizzazione al trasferimento del veicolo senza targhe». Per la registrazione, oltre ai documenti del veicolo e ai formulari di sdoganamento, è necessario allegare il certificato d'assicurazione. Qualora l'ufficio della circolazione non conceda tale autorizzazione, è necessario richiedere una targa temporanea per l'auto. A tale scopo occorre presentare all'ufficio della circolazione il documento d'identità personale e i dati tecnici del veicolo.

Con il veicolo assicurato è possibile presentarsi all'esame presso l'ufficio della circolazione senza targhe (o con targhe giornaliere). Le targhe definitive si riceveranno soltanto ad esame superato.

I costi per la prima messa in circolazione delle auto nuove ammontano a circa CHF 200.- (cantone di Ginevra senza certificato UE: da CHF 250.- a CHF 450.-). Sull'arco di un anno civile un privato può immatricolare soltanto un veicolo importato direttamente dello stesso tipo.

### **Informazioni ulteriori**

Sono disponibili nel documento «Istruzioni sull'esonero dall'approvazione del tipo» (17.09.2010). Esso regola nei dettagli la procedura per l'approvazione del tipo. Singoli esemplari possono essere ottenuti gratuitamente presso l'Ufficio federale delle strade (USTRA), 3003 Berna, fax 031 323 23 03.

L'asa, Associazione dei servizi della circolazione, pubblica gli indirizzi di tutti gli uffici della circolazione sul sito [www.asa.ch](http://www.asa.ch). Presso le singole sezioni cantonali della circolazione sono altresì disponibili informazioni sull'importazione diretta.

### **Domande o dubbi?**

In caso di interrogativi circa l'importazione diretta la hotline telefonica «Auto» del TCS vi assisterà al numero 0844 888 110.

### **Piaceri/dispiaceri dell'importazione diretta**

Segnalateci eventuali problemi con l'importazione diretta (forse il venditore non vuole consegnare il certificato UE o chiede prezzi eccessivi) al seguente indirizzo: TCS, Importazione diretta, Buhholzstrasse 40, 6032 Emmen; [tus@tcs.ch](mailto:tus@tcs.ch).



## Importazione diretta dall'UE

### Vecchi valori limite

Se l'importazione riguarda veicoli molto vecchi, valgono generalmente i valori limite «storici». Il veicolo da importare deve essere conforme alle disposizioni sulle emissioni sonore e i gas di scarico vigenti in Svizzera al momento in cui il veicolo straniero è stato ammesso alla circolazione la prima volta.

### Disposizioni sui gas di scarico dall'01.01.2001

Dal 1° gennaio 2001 è obbligatoria la diagnosi di bordo europea (EOBD) per tutte le auto con motore «Otto» (Euro 3). La direttiva n° 98/69/CE stabilisce i requisiti di Euro 3 e Euro 4. Dal 1° gennaio 2004 l'obbligo dell'EOBD vale anche per le auto con motore diesel. Nel contratto di compravendita, l'acquirente stabilisce la conformità del veicolo in base alla direttiva 98/69/CE. Nel capitolo relativo ai gas di scarico del certificato di conformità COC è codificato se l'auto risponde ai requisiti Euro 4 (oppure più vecchi).

### Perché non tutti i modelli?

Dall'entrata in vigore del mercato unico nel 1993, i produttori possono far autorizzare le auto alla vendita in tutti i paesi UE con un'unica procedura. Si è tuttavia continuato a produrre e vendere i modelli già autorizzati distintamente per diversi paesi UE secondo le precedenti procedure. Ciò significa: attenzione con l'acquisto di auto d'occasione rare all'estero! Ci si può comunque attendere che i costruttori possano presentare i relativi certificati UE per i modelli prodotti a partire dal 1998.

### Dove trovare il certificato UE?

In via di principio l'UE sancisce che le automobili con approvazione del tipo possano lasciare lo stabilimento produttivo soltanto se dotate del relativo certificato. Le leggi nazionali negli stati membri della UE potrebbero però prevedere delle eccezioni.

Esempio: In base alla legge tedesca il produttore può rinunciare al certificato UE se ha i documenti per l'immatricolazione nazionale in Germania. In questo caso il produttore deve garantire di poterlo emettere in qualsiasi momento, se

richiesto. Qualora il certificato UE non accompagni la vettura, il venditore/garagista lo può procurare tramite l'importatore/produttore.

### Da stabilire nel contratto


Per una messa in circolazione senza problemi della vettura acquistata all'estero è bene fissare nel contratto i seguenti requisiti:

- consegna del certificato di conformità COC
- il veicolo nuovo rispetta le disposizioni attuali svizzere in materia di gas di scarico (Euro 5)
- consegna del libretto di servouop timbrato dal concessionario
- rilascio della dichiarazione di esportazione
- rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1

### Certificato di conformità UE

La certificazione di conformità CEE (detta anche certificato UE o COC) è la prova che l'auto soddisfa tutti i requisiti necessari all'immatricolazione. In ogni contratto di compravendita deve essere stabilita la consegna del certificato insieme all'auto. Senza il libretto di servizio timbrato dal concessionario estero non si potranno far valere delle garanzie in patria.

### Esempio di certificato UE



Ecco riprodotto il documento più importante per l'importazione diretta dall'area comunitaria. Mancano le lingue dei nuovi stati membri dell'UE.

### Consigli del TCS

Una valutazione approfondita è imprescindibile, eccovi comunque alcuni punti da considerare attentamente:

- Dove comperare – nella scelta del paese considerarne anche la lingua ufficiale.
- A causa delle differenze a livello di IVA e tasse sui consumi presenti nella Unione europea, si possono riscontrare dei divari paradossali e difficilmente comprensibili del prezzo netto.
- Definire marca e modello, tenendo conto dell'equipaggiamento al momento di paragonare i prezzi.
- Paragonare le offerte dei venditori all'estero con quelle dei venditori sul territorio nazionale, compresi gli sconti.
- Sistemare in anticipo le modalità di finanziamento.
- Informarsi sull'auto in questione presso l'ufficio di circolazione.
- Scegliere diversi venditori esteri con esperienze di esportazione, informarsi su eventuali prestazioni aggiuntive, come il disbrigo delle formalità (moduli, targa di trasferimento, documentazione di esportazione), trasferimento e sdoganamento del veicolo da importare.
- Allegare il certificato di conformità COC e il libretto dei servizi timbrato (importante per la garanzia).
- Quando tutti i documenti sono in regola, richiedere il modulo doganale e fissare l'appuntamento per lo sdoganamento.



## Importazione diretta dagli USA

### Indicazioni tecniche

Negli USA non è possibile acquistare auto provviste del certificato di conformità UE. Per queste vetture americane, bisogna accertare che siano equipaggiate di pneumatici adatti alla velocità massima, di un parabrezza in vetro composto e di un contachilometri che indichi anche i «km/h». I fanali (compresi gli indicatori di direzione e i catarifrangenti) dei veicoli provenienti dagli USA sono riconosciuti solo se provvisti della sigla «SAE» o «DOT» e se disposizione, colore ecc. sono conformi alle prescrizioni. Problematici i fari allo xeno per i quali in Svizzera è d'obbligo la regolazione del fascio luce e il tergifanali. Per le cinture di sicurezza e i relativi punti di fissaggio il test in base alle norme USA (direttiva del DFGP del 19.01.1973) è invece riconosciuto. Occorre peraltro fare attenzione che per le vetture interessate siano rispettate le normative relative alla protezione dei pedoni e all'impatto frontale e laterale, oltre che agli pneumatici <S> (Sound).

### Gas di scarico: determinante l'annata

Le vetture equipaggiate di un motore ad accensione comandata (motori a benzina) che corrispondono alle disposizioni statunitensi o californiane applicabili alle annate dal 1995, adempiono le disposizioni svizzere sui gas di scarico dal 1° ottobre 1995 fino al 31 dicembre 1996 per i modelli di peso complessivo non superiore ai 2500 kg e con max. 6 posti a sedere (conducente compreso).

Le vetture equipaggiate di un motore ad accensione comandata (motori a benzina) che corrispondono alle disposizioni statunitensi o californiane applicabili alle annate dal 1996 adempiono le disposizioni svizzere sui gas di scarico dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2000, per i modelli di peso complessivo non superiore a 2500 kg e con max. 6 posti a sedere (conducente compreso).

Fa stato la data della prima immatricolazione indicata sulla «Registration card». Il cosiddetto «Certificate of title» è senza valore.

### Vignetta gas di scarico per i modelli costruiti dal 1996 e dal 2008

Le vetture di queste annate sono munite di una vignetta/adesivo nel vano motore con la dicitura «VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION» o «IMPORTANT VEHICLE INFORMATION», riportante la casa costruttrice, la cilindrata, la designazione del motore, diversi dati per la regolazione del motore e l'indicazione «This vehicle conforms to U.S. EPA NLEV regulations applicable to 1996 model year new LEV passenger cars». Sui modelli dal 2008 le vignette presentano di regola una nuova grafica (vedi esempio). (Fonte: Ufficio federale delle strade, «Istruzioni sull'esonerazione dall'approvazione del tipo», 17.09.2010)

### Gas di scarico: altre annate

Data la complessità delle informazioni rinviamo al documento citato poc'anzi ([www.astra.admin.ch](http://www.astra.admin.ch), scaricabile alla rubrica > Documentazione > Legislazione > Prescrizioni) dovendo determinare la concordanza fra direttive sui gas di scarico CH e USA per le vetture di altre annate.

### Disposizioni sulle emissioni sonore

Per veicoli importati dagli USA le emissioni sonore devono essere misurate secondo le prescrizioni svizzere. Per fare ciò, bisogna rivolgersi all'Ufficio cantonale della circolazione stradale o al DTC Dynamic Test Center AG a Vauffelin ([www.asa.ch](http://www.asa.ch) oppure [www.dtc-ag.ch](http://www.dtc-ag.ch)). Le autovetture devono rispettare un valore limite di 74 dB(A) dall'01.10.1995. Le autovetture immatricolate fra l'01.10.1986 e il 30.09.1995 devono rispettare il valore limite di 75 dB(A).

Per le vetture sportive e fuoristrada, è solitamente necessario effettuare delle modifiche per ridurre il rumore (costo sui 1200 franchi). Le aziende specializzate in tali modifiche si fanno spesso pubblicità nelle riviste del settore.

### Gas di scarico: Euro 5

In base al regolamento CE n° 692/2008, i mezzi motorizzati leggeri (con motore diesel o benzina) conformi alle normative californiane sui gas di scarico applicabili alle annate dal 2008 sono in linea con le direttive svizzere sui gas di scarico (da Euro 5) a partire dal:

- 1° gennaio 2011 le vetture con un peso totale (classe M1) di max. 2'500 kg e (classe N1) con un peso vuoto fino a 1'280 kg e dal
- 1° gennaio 2012 le vetture (classe M1) con un peso totale oltre 2'500 kg e (classe N1) con un peso a vuoto superiore a 1'280 kg, se conformi alle direttive californiane per «Ultra Low- (ULEV), Super Ultra Low Emission Vehicles (SULEV) and Partial Zero Emission Vehicles (PZEV) for passenger cars or light duty trucks».






## Consigli del TCS

Una valutazione approfondita deve in ogni caso includere i seguenti aspetti:

- Dove comperare – sulla Costa orientale o occidentale degli Stati Uniti?
- Definire marca e modello, assicurarsi che la casa automobilistica americana effettua delle esportazioni verso l'Europa.
- Verificare se l'importatore svizzero rilascia una garanzia (sempre se possibile).
- Prima dell'acquisto controllare che tutti i servizi e le manutenzioni siano riportati nel libretto dei servizi e che sia provvisto di tutti i timbri necessari (venditore).
- Procurarsi le informazioni necessarie presso l'ufficio di circolazione.

- Scegliere diversi venditori con esperienze di esportazione, informarsi se sono al corrente di tutta la documentazione necessaria.
- Scegliere la società di trasporto e contattarla. In Svizzera esistono anche delle agenzie che lavorano direttamente con il commerciante americano occupandosi delle pratiche di esportazione dagli USA.
- Quando tutti i documenti sono in regola, richiedere il modulo doganale e fissare l'appuntamento per lo sdoganamento.

Attenzione particolare va prestata all'equipaggiamento per beneficiare dei prezzi più vantaggiosi. Consigliamo di paragonare diversi listini.



Esempio di una vignetta americana sui gas di scarico «EPA» per i modelli costruiti dal 2008

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION			
DR. ING. H. C. F. PORSCHE AG STUTTGART - GERMANY			
ENGINE FAMILY: ID TPR 3.6 V8 GMEK, EVAP FAMILY: TPR 1008 AY PAC ENGINE DISP.: 3.6 L EXHAUST EMISSION CONTROL SYSTEM: SFI-AIR-TWC-HO2S			
IF SPECIFICATIONS OUT OF RANGE, SEE WORKSHOP MANUAL FOR DETAILED ADJUSTMENT INSTRUCTIONS SPECIFICATIONS APPLICABLE TO ALL ALTITUDES			
ENGINE TUNE-UP SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS ENGINE AT OPERATING TEMPERATURE, AT LEAST 90° C, GEAR IN NEUTRAL		EXHAUST EMISSION STANDARDS	STANDARD CATEGORY
ITEM	SPEC	INSTRUCTION	CERTIFICATION IN-USE TIER I TIER I ALTERNATIVE
1. IDLE SPEED (RPM)	800±40	ELECTRONICALLY CONTROLLED, NOT ADJUSTABLE	THIS VEHICLE CONFORMS TO U.S. EPA AND STATE OF CALIFORNIA REGULATIONS APPLICABLE TO 1996 MODEL YEAR NEW MOTOR VEHICLES.
2. TIMING SETTING (BTDC AT RPM)	2°±2° 800	ELECTRONICALLY CONTROLLED, NOT ADJUSTABLE	
3. IDLE MIXTURE (CO%)	0.8±0.4	OXYGEN SENSOR CONTACT CONNECTED, MEASURE BEFORE TWC; NOT ADJUSTABLE, ELECTR. CONTROLLED	<b>THREE WAY CATALYTIC CONVERTER</b> <b>OBD II CERTIFIED</b>
SEE OWNERS MANUAL AND WARRANTY-MAINTENANCE SCHEDULE FOR ADD. INFORMATION			
VALVE LASH: NO OTHER ADJUSTMENTS NEEDED			

Esempio di una vignetta americana sui gas di scarico «EPA» per i modelli costruiti prima del 2008.